



**Ancora un quesito sulla scheda di trasporto
e formulario per il trasporto rifiuti**

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Ho letto la risposta al quesito pubblicata il 6 settembre c.a. sulla tenuta o meno della scheda di trasporto merci. A questo punto mi chiedo: qualora il formulario di identificazione dei rifiuti fosse considerato un documento equipollente alla scheda di trasporto regolamentata dal D.M. 30/06/2009 è necessario che esso venga integrato con i dati mancanti e richiesti per la scheda? In questo caso bisogna comunque portare la scheda di trasporto durante il viaggio?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): come ricorda il nostro utente abbiamo già cercato di affrontare il tema della scheda del trasporto in una precedente risposta ad un altro quesito (pubblicato su questo stesso sito in area “Rifiuti” ed al quale rinviamo)

Il presente quesito affronta un ulteriore aspetto della problematica e cioè se - qualora il formulario di identificazione dei rifiuti fosse considerato un documento equipollente alla scheda di trasporto – esso debba comunque essere integrato con i dati richiesti dalla scheda di trasporto e mancanti, invece, sul formulario.

Orbene su questo punto ci sembra opportuno richiamare quanto stabilito dal nuovo art. 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 (inserito dal D. Lgs. n. 214/2008 e che ha disposto l’istituzione della scheda di trasporto) e che recita: «**La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.**».

Ora, il comma 3 del medesimo art. 7-bis cit. demanda ad un successivo decreto ministeriale il compito di stabilire il contenuto della scheda di trasporto: « 3. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all’articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. ...*».

E sempre lo stesso comma 3 cit. demanda allo stesso decreto ministeriale il compito di individuare: «... *le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.*»¹.

¹ L’art. 3 del D.M. 554/2009 ha dunque indicato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto. Sono considerati equipollenti sia i documenti espressamente richiamati dalla citata disposizione, (cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Con il recente D.M. 30/06/2009 è stato, dunque, approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita ed è stato proposto un modello per favorire le verifiche.

Lo stesso D.M. 30/06/2009 all'art. 1, comma 2, dispone che: « **La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma I, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.**»

Pertanto la lettura delle suddette disposizioni di legge ci indica che la documentazione ritenuta equivalente (o equipollente, dato che i due termini sono sinonimi...) deve, comunque, presentare le medesime indicazioni contenute nella scheda di trasporto.

La Circolare ministeriale del 17 luglio 2009 al suo punto 2.3, richiamando in premessa la prescrizione sancita dall'art. 7- bis del D. Lgs. n. 286/2005 (e ribadita dal comma 2 dell'art. 1 del D.M. 30/06/2009), ha dunque suggerito che: “*Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni soprarichiamate, dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.*”, fornendo in tal modo una regola di comportamento che possa essere adottata in modo uniforme dagli operatori interessati.

Quindi o il documento equipollente presenta la possibilità di essere integrato con i dati mancanti o, nel caso in cui vi fosse una impossibilità ad integrare direttamente il documento, si può allegare la scheda di trasporto però compilata solo con le indicazioni mancanti.

Per quanto riguarda il caso specifico del formulario di identificazione rifiuti (che presenta un modello preciso stabilito attualmente dal D.M. 1 aprile 1998 n. 145) è stata evidenziata da parte di molti la difficoltà ad inserire direttamente nell'attuale modello di FIR tutti i dati necessari ad integrazione di quest'ultimo, per cui è sembrato più giusto propendere per la soluzione di allegare la scheda di trasporto compilata nei campi di interesse.

cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs 26.11.1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472,) **sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci**, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso.

Quest'ultimo riferimento farebbe pensare al formulario di identificazione rifiuti.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.


© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sulla possibile equipollenza o meno del FIR con la scheda di trasporto abbiamo già detto nella risposta al precedente quesito che ci sembra comunque opportuno attendere anche il parere del Ministero che sta studiando la questione.

Un nostro auspicio è che il legislatore possa pensare ad una vera e propria esclusione del trasporto conto terzi dei rifiuti dagli obblighi sanciti dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 286/2005 (così come è stato stabilito per il trasporto di merci a collettame), dato che – a nostro modesto avviso – per il trasporto conto terzi dei rifiuti il FIR, così come è ora, già è un documento che consente di soddisfare l'esigenza di poter verificare l'esatta tracciabilità del rifiuto.

Publicato il giorno 11 settembre 2009



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai que